

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 40 DEL 02/04/2020

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. MODULISTICA E CONTENUTI TECNICI DI N. 37 ATTIVITÀ.

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di aprile alle ore 12:30, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "*Sistema dei controlli interni*" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. MODULISTICA E CONTENUTI TECNICI DI N. 37 ATTIVITÀ.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015 e modificato con deliberazione n. 2 del 28/04/2017;

PREMESSO che l'art. 272 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. prevede al comma 2 che per specifiche categorie di impianti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente possa provvedere ad adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Presidente della Provincia (D.P.P.) n. 209 del 10/11/16 ad oggetto "D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quinta, articolo 272 - Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV. Revisione della modulistica e dei contenuti tecnici di n. 36 attività";

VISTI:

- il Decreto della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88";
- il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004;
- il Decreto Legislativo n° 128 del 29/06/10, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69; (10G0147) (GU Serie Generale n.186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 184);
- il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente approvato con DACR n. 143 del 12/01/2010, che conferma i limiti e prescrizioni già previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3913/94;
- il D. M. n. 118 del 19/05/2016, concernente il regolamento recante l'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli

impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art. 281, comma 5 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006;

- il Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017 n. 293 relativo alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

CONSIDERATO che a seguito delle ulteriori modifiche apportate al Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017 sopra citato, che ha voluto normare la presenza di medi impianti civili e di combustione nell'ambito degli stabilimenti industriali, si è provveduto a ridefinire integralmente le due attività a carattere generale, n. 35 “Attività di produzione di calore per medi impianti termici civili che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 3 a < 10 MW” e n. 36 “Attività di produzione di calore per medi impianti di combustione produttivi che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 1 a < 6 MW”, ai sensi ex art. 272, rispettivamente per i medi civili e per i medi impianti di combustione, rispetto alle medesime già contenute nella citato D.P.P. n. 209 del 10/11/16;

CONSIDERATA, inoltre la presenza sul territorio provinciale di diverse aziende che svolgono attività di lavorazione marmi e di materiali lapidei, si è ritenuto opportuno introdurre anche un nuovo schema di adesione alle autorizzazioni generali, per l'attività n. 37 “produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno”;

VISTI:

- l'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto “*Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni*”, che esplicita le attività oggetto delle autorizzazioni generali previste dalla norma statale, con relative prescrizioni sia a carattere generale, sia specifiche per le singole attività;
- l'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce criteri generali, sia di carattere tecnico che amministrativo, per la presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di cui all'oggetto;
- l'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce la modulistica ufficiale per la presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di cui all'oggetto, sia per impianti esistenti, nuovi, modificati, trasferiti o in caso di rinnovo

CONSIDERATO che laddove non espressamente individuati nell'Allegato 1 al presente Decreto, per le finalità di cui alla parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all'Allegato I alla parte quinta del medesimo D.

Lgs, come individuati dai criteri individuati nella D.G.R.M. 3913/94, da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007 e come confermato dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010;

RITENUTO, per le attività rientranti anche nell'art. 275, per le emissioni di COV - composti organici totali, di confermare i valori limiti alle emissioni contenuti nell'allegato III, Parte III, alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e s.mm.ii., anche se non espressamente individuati nell'Allegato 1 del presente Decreto;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, revocare le autorizzazioni generali adottate con il D.P.P. n. 209 del 10/11/2016, e approvare il nuovo elenco e i nuovi contenuti delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, oggetto di autorizzazione generale, individuato come "Allegato 1", quale parte integrante e sostanziale al presente atto, nonché gli allegati 2 e 3;

ATTESO che, con l'approvazione delle autorizzazioni generali per le attività di cui all'art. 1 dell'allegato 1 alla presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il gestore degli impianti o di tali attività nuove, modificate, trasferite o da rinnovare è tenuto all'utilizzo della modulistica allegata al presente Decreto per l'invio della domanda di adesione, al posto di quella precedente, pena l'irricevibilità dell'istanza;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Funzionario incaricato di Alta Professionalità delegato dal Dirigente responsabile;

DATO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

VISTO che l'atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Ancona n. 157 del 31/10/2018, recante "Affidamento incarichi dirigenziali", con cui, tra le altre disposizioni, veniva affidato all'Avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV;
- la Determinazione dirigenziale n. 214 del 27/02/2020 con cui il Dott. Arch. Sergio Bugatti, incaricato di Alta professionalità nonché titolare dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo del Settore IV, è stato confermato titolare con delega delle

funzioni dirigenziali per il Settore IV fino alla data di affidamenti dei nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa e comunque non oltre il termine del 30/04/2020;

DECRETA

- 1) di revocare il Decreto del Presidente della Provincia n. n. 209 del 10/11/16 ad oggetto “D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quinta, articolo 272 - Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti ricadenti nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato IV. Revisione della modulistica e dei contenuti tecnici di n. 36 attività”;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo elenco e i nuovi contenuti tecnici delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, previste alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, oggetto di autorizzazione generale, individuato come “Allegato 1”, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di approvare i criteri generali, “Allegato 2” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui le ditte interessate dovranno attenersi;
- 4) di approvare la modulistica ufficiale di cui le ditte interessate dovranno avvalersi per poter richiedere l’adesione all’autorizzazione generale, “Allegato 3” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- 6) di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Antonella Fuselli quale Responsabile P.O. dell’Area Ambiente del Settore IV;
- 7) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022;
- 8) di pubblicare altresì il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., attesa l’urgenza che riveste l’esecutività del presente provvedimento, al fine di consentire alle ditte del territorio provinciale il pronto utilizzo della nuova modulistica e contenuti tecnici, in vista delle prossime numerose istanze di rinnovo, il cui arrivo è previsto sin dal prossimo mese di giugno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 841/2020

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. MODULISTICA E CONTENUTI TECNICI DI N. 37 ATTIVITÀ.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 31/03/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

DOTT. ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI

Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
4. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
5. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
6. Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
7. Attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e non superiore a 1500 Kg/giorno".
8. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
9. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
10. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
11. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
12. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
15. Tempra di metalli.
16. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
19. Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
20. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
21. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
22. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
24. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
26. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.

27. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg.
28. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
29. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
30. Taglio e deformazione plastica di metalli.
31. Elettroerosione.
32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33. Attività del settore calzaturiero e pellettiero;
34. l'attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie, in macchine a ciclo chiuso.
35. Attività di produzione di calore per medi impianti termici civili che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 3 a < 10 MW.
36. Attività di produzione di calore per medi impianti di combustione produttivi che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 1 a < 6 MW.
37. Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.

NB:

L'autorità competente, anche a seguito di modifiche normative sopraggiunte, può provvedere ad adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per specifiche categorie di impianti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. comma 2;

A seguito dell'avvenuta adozione e In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06, nonché quelle previste dall'art. 288 relativamente agli impianti termici sottoposti al Titolo II del D.Lgs. 152/06.

Art. 1 – Prescrizioni generali

L'attività dell'azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, i consumi medi giornalieri delle stesse, le giacenze di magazzino e le fatture di acquisto dovranno essere riportati in appositi registri aggiornati, a cura dell'azienda, con cadenza almeno trimestrale e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Altresì in sede di richiesta dovrà essere dichiarato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica;
- b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste nell'elenco. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività;
- c) Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 2 per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti confinati, idonei allo scopo. Nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, nel caso l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, che si intende qui integralmente richiamare;
- d) Ciascuna attività autorizzata per mezzo del presente atto è tenuta al rispetto degli specifici limiti di emissione in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, ad essa attribuiti e

dettagliati al successivo Art. 2. Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si faccia riferimento all'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

- e) In sede di richiesta, la ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori sostanze inquinanti diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 2. In tali casi, i limiti da rispettare in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, sono quelli di cui all'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 come modificati dalla vigente DGRM 3913/94. Laddove sia previsto uno specifico limite per il flusso di massa, troverà eventualmente applicazione anche quanto previsto all'art. 270 c. 6 del D.Lgs. 152/06;
- f) I gestori delle attività nuove, modificate e/o trasferite, per le quali all'Art. 2 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla data fissata per l'avvio dell'attività comunicano via PEC ai destinatari della richiesta di adesione (vedi all. 3), di seguito denominati "destinatari", i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- g) I gestori delle attività che passano dal regime ordinario a quello previsto dall'art. 272 c. 2, per le quali all'Art 2 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dall'invio dell'adesione, comunicano via PEC ai destinatari, i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- h) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore, qualora queste non siano disponibili, normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove queste non siano disponibili, norme internazionali ISO, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale, qualora non diversamente specificato; la periodicità si intende riferita alla data di avvio dell'attività. Le risultanze dei campionamenti biennali dovranno essere custodite presso lo stabilimento, riportandole in appositi registri aziendali di cui ai punti f) e g) ed essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Rimane in ogni caso facoltà della Provincia, e degli altri destinatari chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge, richiedere in qualunque momento i risultati di tutti i campionamenti nonché l'esibizione, nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- j) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06) che dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
- k) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed

agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;

- l) Qualora il gestore accerti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, non sia possibile rispettare i valori limite di emissione, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità e ad informare la Provincia entro le otto ore successive al verificarsi del guasto, come previsto dall'art. 271 c. 14 del D.Lgs 152/06, sospendendo l'attività se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana;
- m) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I combustibili relativi ai sopra citati impianti sono quelli previsti dall'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) In deroga a quanto previsto all'Art. 2, l'impiego di sistemi mobili di aspirazione che diano luogo ad emissioni all'interno del locale di lavorazione è consentito fatte salve eventuali osservazioni dell'autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) Lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento, che non dovrà essere inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione. In alternativa all'impianto di abbattimento, dovrà essere attestato il rispetto del limite in concentrazione di 10 mg/Nm^3 per le polveri totali a mezzo di un primo campionamento da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività o di avvenuto adeguamento, e da ripetersi con periodicità biennale. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- p) Qualora necessario ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flusso di massa, ove previsto, dovranno essere impiegati sistemi di abbattimento idonei allo scopo. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli organi di controllo.
- q) Il gestore adotta tutte le misure necessarie alla limitazione delle emissioni odorigene; se, nonostante le misure adottate, lo svolgimento dell'attività dovesse causare problemi legati agli odori, il gestore adotterà quindi ulteriori misure, identificando specificatamente i prodotti e le fasi che determinano il problema;
- r) Infine il gestore deve **obbligatoriamente** dichiarare nello schema autorizzativo, pena la nullità dell'istanza di adesione, che nell'ambito dello stabilimento non vengano usate sostanze o miscele contenenti le indicazioni di pericolo riportate all'art. 272 comma 4 *"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività/stabilimento, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della*

classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione". Viceversa, l'uso delle suddette indicazione di pericolo comporta l'impossibilità di avvalersi della presente autorizzazione generale, obbligando quindi il gestore a procedere con l'autorizzazione ordinaria, e quindi attraverso AUA, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06;

- s) La documentazione relativa alla presente autorizzazione generale ed alla sua gestione e/o aggiornamento, ivi compresa anche copia di quella trasmessa ai destinatari, dovrà essere custodita presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo, ed inoltre va conservato:
- la copia del provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal S.U.A.P. (se disponibile);
 - i riscontri ricevuti dai destinatari;
 - le schede di sicurezza, relative alle materie prime impiegate, aggiornate ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n° 1907/2006 e successive modifiche e integrazioni);
 - copia della certificati analitici;
 - registri delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento e qualsiasi altro documento utile ai fini autorizzativi.

Art. 2 – Prescrizioni specifiche per singole attività

Per le attività rientranti **anche** nell'art. 275 (ex Direttiva Solventi) si specifica che, i valori limiti alle emissioni, per i composti organici totali, sono quelli contenuti nell'allegato III, Parte III, alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 anche se non espressamente individuati nel presente articolo. E' inoltre previsto, come anche indicato nella modulistica, l'invio annuale, all'Area Ambiente della Provincia, del Piano Gestione Solventi, comprensivo delle analisi relative all'anno di riferimento.

Medi impianti di combustione: i gestori garantiscono il rispetto di quanto stabilito nella presente autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera; in particolare, per i medi impianti di combustione esistenti, lo stesso gestore garantisce anche il rispetto delle disposizioni, delle modalità e delle tempistiche stabilite nell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 nonché a partire dalle date stabilite, il rispetto delle disposizioni di cui alla parte 5-bis dell'Allegato VI alla Parte V del medesimo decreto; a tal riguardo restano fatte salve le eventuali disposizioni specificatamente impartite dalla Provincia.

Inoltre il gestore dovrà inviare anche la schede "g" nuove della modulistica provinciale, allegata alla presente Decreto (sia in AUA che al di fuori di tale procedura), per tutti i medi impianti di combustione **di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW.**

Medi impianti termici civili: di cui all'art. 283 comma 1 lettera d-bis), i gestori garantiscono il rispetto di quanto stabilito nella presente autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera; in particolare sia per quelli con potenzialità compresa tra 1 e 3 MW, che oltre i 3 MW (titolo I), il gestore dovrà inviare anche la schede "g" nuove della modulistica provinciale, allegata alla presente Decreto (sia in AUA che al di fuori di tale procedura),

1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse ed odorigene e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tinto metri e pulizia pistole da effettuarsi in ambienti confinati.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	2,5

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	10

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Operazioni accessorie autorizzate con la presente attività

Sono consentite, nell'ambito dello svolgimento dell'attività principale di carrozzeria, altre attività accessorie definite nelle autorizzazioni a carattere generale e già normate con il presente atto, e che contribuiscono, in maniera secondaria e marginale, alla realizzazione del prodotto finito.

Tali attività sono così individuate:

- saldatura (n. 28);
- taglio (n.30);
- lavorazioni meccaniche (n. 32).

Per i limiti e prescrizioni si deve fare riferimento alle rispettive autorizzazioni generali, e per quello che concerne i limiti, questi devono essere riportati nella "tabella riassuntiva dei punti di emissione" della presente attività.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono previsti autocontrolli biennali nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
o,
- utilizzo prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di solvente nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri e prodotti vernicianti. E' consentito l'utilizzo di solventi e detergenti per la pulizia contenenti SOV; gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici

Le emissioni provenienti dalle operazioni di miscelazione e dissoluzione di inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili, ecc... devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili con impiego di vernici, inchiostri, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	75	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	75	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione e polimerizzazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, legatoria, preparazione matrici, incollaggi, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	

Pulizia di attrezzature

La pulizia di attrezzature, se effettuata con diluenti organici, dovrà avvenire sotto aspirazione ed in modo da poter permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e/o dell'eventuale recupero.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 5 kg/giorno, non sono previsti i campionamenti biennali alle emissioni.

3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Ai fini del calcolo della soglia nel computo delle materie prime, i seguenti materiali non concorrono al superamento del limite di 500 kg/giorno:

- collanti, adesivi e solventi;
- cariche;
- additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere;
- soluzioni detergenti;
- coloranti;
- master batch (mescola madre).

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le attività inerenti la produzione di espansi, laminati, accoppiati e la stampa di film plastici, nonché la lavorazione e la produzione di manufatti in vetroresina.

A) PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Preparazione mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma ed altri elastomeri.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Vulcanizzazione, Postvulcanizzazione ed altre operazioni a caldo – lavorazione elastomeri a secco

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Vulcanizzazione, Postvulcanizzazione ed altre operazioni a caldo – lavorazione elastomeri in solventi

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione del manufatto

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle superfici di attacco dei manufatti con trattamenti meccanici e/o con solventi.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, per le lavorazioni di elastomeri in solventi si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione (per lavorazioni di elastomeri a secco):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Limiti di emissione (per lavorazioni di elastomeri in solventi):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10

AUTOCONTROLLI

1A) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;

- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2A) Per le attività di produzione di articoli in gomma con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono previsti gli autocontrolli biennali alle emissioni.

B) TRASFORMAZIONI MATERIE PLASTICHE

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Preparazione delle mescole senza solventi

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, presso iniezione, trafilatura, ecc...), ed altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, saldatura, ecc...).

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Macinazione degli scarti

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, ecc.. Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

1B) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2B) Per le attività di produzione di prodotti in materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono previsti gli autocontrolli biennali alle emissioni.

4 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso vengano utilizzati impregnanti, tinte o isolanti.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, ecc...

Lavorazioni meccaniche

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser su materiali a base di legno non rivestiti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pirografia, marchiatura, taglio laser, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	250	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15

Operazioni accessorie autorizzate con la presente attività

Sono consentite, nell'ambito dello svolgimento dell'attività principale di falegnameria, altre attività accessorie definite nelle autorizzazioni a carattere generale e già normate con il presente atto, e che contribuiscono, in maniera secondaria e/o marginale, alla realizzazione del prodotto finito.

Tali attività sono così individuate:

- incollaggio (n. 13);

Per i limiti e prescrizioni si deve fare riferimento alle rispettive autorizzazioni generali, e per quello che concerne i limiti, questi devono essere riportati nella "tabella riassuntiva dei punti di emissione" della presente attività.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

L'autorizzazione generale è applicabile anche al rivestimento di oggetti in materiale a base legno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse ed odorigene e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri e pulizia pistole da effettuarsi in ambienti confinati.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura, manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazione di prodotti impregnanti, di isolanti e tinte ed operazioni simili.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	2,5

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	10

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	2,5

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Verniciatura piana

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Riguardo ai solventi, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono previsti autocontrolli biennali nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- o,
- utilizzo prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di solvente nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

6 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri e pulizia pistole da effettuarsi in ambienti confinati.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura (anche a polvere), ritocco, ecc..

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I (*)	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II (*)	10	0,05
SOV Cl. I+II+III (*)	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	200	2,5

(*) Il limiti relativi alle SOV non si applicano per la verniciatura a polvere

(**)(*) **Solo per nuovi impianti**: il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	10

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	2,5

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200

(*) **Solo per nuovi impianti:** il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o GPL, o 100 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono previsti autocontrolli biennali nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
o,
- utilizzo prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di solvente nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

7 – Attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e non superiore a 1500 Kg/giorno.

Ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, relativi all'attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno (lettera h Parte II Allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), sono autorizzati con il presente atto.

ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti le cui emissioni derivanti esclusivamente da attività di panetteria, pasticceria ed affini con utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 Kg, previste alla lettera f Parte I Allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Le emissioni di impianti termici, le cui potenzialità termiche siano inferiori a quelle previste alle pertinenti lettere della Parte I Allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse ed odorigene e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Non è soggetto a specifiche prescrizioni l'utilizzo, oltre a farine, lieviti ed acqua, di altre sostanze alimentari quali zucchero, cacao, cioccolato, confetture, frutta, ecc... e vari additivi utilizzati per le lavorazioni di pasticceria, ecc...

Stoccaggio, carico e scarico materie prime

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto (stoccaggio in silo). Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Nel caso di impossibilità di convogliamento delle emissioni, il contenimento delle emissioni diffuse dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e dal punto p) dell'art.1 del presente atto.

Preparazione e cottura

Le emissioni relative alla preparazione di lieviti ed impasti, lavorazione impasti e formatura dei prodotti e alla lievitazione devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Analogamente anche la fase di cottura deve essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6. Gli impianti termici relativi alle lavorazioni incluse nella presente autorizzazione generale devono essere alimentati esclusivamente con combustibili consentiti di cui all'Allegato X degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	/
SOV come COT	50	/

La movimentazione connessa allo stoccaggio in silos delle materie prime polverulenti può dar luogo ad emissioni significative che devono essere opportunamente convogliate, e, se necessario, abbattute con idonei impianti di abbattimento.

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione(*):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti, ma l'obbligo di presentazione annuale, entro il 31 marzo (relativamente all'anno precedente), per la verifica del rispetto del limite di 1500 Kg/giorno di farina previsto al presente punto 7), dell'apposita dichiarazione sui consumi di farina secondo il modello di seguito allegato, da inviare via PEC all'Area Ambiente della Provincia.

Alla Provincia di Ancona – Area Ambiente – Via Menicucci 1, Ancona

DICHIARAZIONE SUI CONSUMI DI FARINA

RAGIONE SOCIALE	
Indirizzo <i>SEDE</i>	
CAP e COMUNE	
Indirizzo <i>IMPIANTO</i>	
CAP e COMUNE	
Telefono/PEC	

Anno:

CONSUMO DI FARINA	
Consumo di farina nell'anno.....Kg (deducibile dalle fatture di acquisto e/o dalle schede dei movimenti di magazzino)	
Giornate lavorative nell'anno.....giorni	
Consumo di farina giornaliero medio.....Kg/giorno (Kg farina anno / giornate lavorative nell'anno)	

Note:

Data .../.../....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività
(timbro e firma)

.....

8 – Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e odorigene e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Processo di estrazione della caffeina con solvente

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Torrefazione e tostatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Raffreddamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Non sono previsti autocontrolli biennali su tutti i punti emissivi se la produzione complessiva non sarà superiore ai 225 kg/giorno.

9 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e odorigene e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Movimentazione materie prime solide e liquide

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca NH ₃	5	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Preparazione di mescole e miscele solide

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca NH ₃	5	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri (dispersione)

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca NH ₃	5	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti a solvente o all'acqua, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Confezionamento prodotti

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca NH ₃	5	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori

La pulizia dei contenitori dovrà essere effettuata possibilmente in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di sostanze volatili, questa operazione dovrà comportare l'impiego di strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca NH ₃	5	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV (come COT)	50	

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Nel caso di attività di produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni

10 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

Per sgrassaggio superficiale dei metalli deve intendersi l'insieme dei processi atti a rimuovere le contaminazioni superficiali di oggetti vari, compresa la rimozione di prodotti vernicianti, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di solventi organici o di solventi clorurati anche svolti in più momenti anteriori o successivi ad altre fasi di lavorazione, inclusa la pulizia superficiale dei prodotti. Non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra i quantitativi di solvente utilizzati per la pulizia delle attrezzature.

ESCLUSIONI

Non è ammesso lo sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati. Si intendono per solventi organici clorurati quei solventi organici che contengono uno o più atomi di cloro per molecola.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio e l'utilizzo di macchine di lavaggio a circuito chiuso dotate di sistema convogliamento delle emissioni ed idoneo abbattimento. Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc...

Sgrassaggio manuale o a spruzzo

Tali operazioni devono essere eseguite impiegando solventi appartenenti unicamente alle classi IV e V come definite dalla Tabella D All. I Parte II alla parte quinta D.Lgs. 152/06. Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione*:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV Cl. IV	150	1,5
SOV Cl. IV+V	300	2

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Sgrassaggio in vasca

Tali operazioni devono essere eseguite su vasche dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione*:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro come HCl	15	0,15

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo e dell'emissione.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono previsti autocontrolli biennali nel caso di impiego di solventi in quantità non superiore a 5 kg/giorno.

11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Fusione e microfusione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Nella fusione è ammesso l'impiego di sfridi purché costituiti da metalli che non presentino superficialmente tracce di altri metalli; lo stesso forno non può essere usato per la fusione o il recupero dei metalli preziosi presenti nei vari scarti di lavorazione. Quest'ultima operazione può essere ammessa soltanto se il forno è dotato di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/

Vuotatura (lavorazione a canna vuota)

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ossidi di azoto NO _x	200
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi clorocianuro e fosgene) come HCl	15
Ammoniaca NH ₃	5

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

12 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

ESCLUSIONI

La zaponatura e l'applicazione di trattamenti superficiali protettivi a base di vernice non è oggetto della presente autorizzazione.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di lavaggio in soluzione acquosa e l'aspirazione dei locali di stoccaggio cianuri.

Le attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, devono essere effettuate mediante accorgimenti tecnologici ed operativi atti ad evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

Applicazioni galvanotecniche

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015
Cloro e suoi composti esclusi clorocianuro e fosgene (come HCl)	5	0,015
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (come NH ₃)	20	0,06
Sostanze di cui alla classe III tabella B All. I Parte I alla parte quinta D.Lgs. 152/06	0,5	0,0015
Nichel e suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015
Zinco e suoi composti (come Zn)	0,5	0,0015
Cadmio e suoi composti (come Cd)	0,1	0,0003
NO _x espressi come biossido di Azoto	5	0,015

I limiti in flusso di massa sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto il limite di flusso di massa per la singola emissione va calcolato moltiplicando i summenzionati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato.

Se la somma dei flussi di massa di cadmio, cianuri, cromo, rame e nichel riferita ad un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/h, fermi restando i limiti di emissione di cui sopra, è prescritta l'istallazione di idoneo impianto di abbattimento.

Applicazione di protettivi e mascheranti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di applicazione di protettivi e mascheranti ed altre operazioni assimilabili alla verniciatura per immersione.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

13 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da molecole di origine naturale o sintetica che, poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con:

- utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100%, o similari, e prive di isocianati, la stagionatura effettuata senza apparecchiature di essiccazione, il taglio e la cucitura di stoffe e pellami;
- sostanze collanti a base acquosa e/o in dispersione acquosa (tipo Vinavil).

ESCLUSIONI

Sono escluse dal presente titolo le attività di produzione di calzature, parti di calzature e pelletterie.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazione ed essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³
Acrilati	1 mg/Nm ³

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Nel caso di utilizzo di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni.

14 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.

La quantità di acqua utilizzata non concorre al raggiungimento del valore soglia stabilito per l'attività.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ammoniaca come NH ₃	5 mg/Nm ³	/
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	10 mg/Nm ³	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Fusione e colatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ammoniaca come NH ₃	5 mg/Nm ³	/
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	10 mg/Nm ³	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Pressatura e trafilatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm³	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ammoniaca come NH ₃	5 mg/Nm ³	/
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	10 mg/Nm ³	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm³	0,24
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Ammoniaca come NH ₃	5 mg/Nm ³	/
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	10 mg/Nm ³	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Macinazione e filtrazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Nel caso di utilizzo di materie prime in quantità non superiore a 50 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni.

15 - Tempra di metalli.

ESCLUSIONI

Nelle operazioni di raffreddamento rapido in altri mezzi, non sono ammessi bagni di sali fusi contenenti cianuri.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
IPA	0,05

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

I forni di riscaldamento devono essere dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente.

Se il riscaldamento avviene in modo diretto (vale a dire se i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale da riscaldare) i valori limite in concentrazione sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
IPA	0,05
CO	100

Raffreddamento rapido in olio

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
IPA	0,05

Raffreddamento rapido in altri mezzi (acqua o in sali fusi)

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
IPA	0,05

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- non sono previsti ulteriori campionamenti periodici.

16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale di materie prime solide; macinazione d'argille e smalti

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazioni di smalti, di colori e di altri materiali assimilabili (decorazione)

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione e mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Cottura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	10 mg/Nm³	0,24
polveri inorganiche di Cl. I	1 mg/Nm ³	/
Boro e suoi composti come B ₂ O ₃	1 mg/Nm ³	/
Piombo	0,1 mg/Nm ³	/
Cadmio	0,05 mg/Nm ³	/
Fluoro e suoi composti come HF	2 mg/Nm ³	/
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Fenoli e aldeidi	10 mg/Nm ³	/

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc... Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

Pulitura degli oggetti, satinatura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura e satinatura. Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Fluoro e suoi composti come HF	2	0,025
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro, e fosgene espressi come HCl	10	0,15

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Trattamenti termici

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC (*)	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Trattamenti termici

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Macinazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Stoccaggio, carico e scarico di cereali

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Nel rispetto di una buona condotta dell'impianto e di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni ivi descritte, come ad esempio:

utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento, e inoltre rispettare quanto previsto al punto 3.7 della parte I del medesimo Allegato V.

Infine nella comunicazione di adesione la ditta dovrà adeguatamente riferire in ordine all'utilizzo di sostanze conservanti e/o antiparassitarie e relative sostanze inquinanti da caratterizzarsi come stabilito all'Art. 1.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Nel caso di impossibilità di convogliamento delle emissioni, il contenimento delle emissioni diffuse dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Molitura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

20 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Trattamenti termici

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC(*)	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

21 – Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Stoccaggio, carico, scarico e trasporto

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Nel rispetto di una buona condotta dell'impianto e di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni ivi descritte, come ad esempio:

utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento, e inoltre rispettare quanto previsto al punto 3.7 della parte I del medesimo Allegato V.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂	2,5	

Nel caso di impossibilità di convogliamento delle emissioni, il contenimento delle emissioni diffuse dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ed i sistemi di abbattimento comunque previsti (silos) devono essere assoluti e la loro manutenzione deve avvenire con periodicità trimestrale ed annotate nel registro delle "manutenzioni".

Il trasporto di cemento e gesso, se sfusi, deve avvenire in dispositivi chiusi.

Impasto

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂	2,5	/

Finitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂	2,5	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

22 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Fusione, pressofusione e applicazione del distaccante/lubrificante

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale anche nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tonnellate/anno, previa il rispetto dei limiti emissivi e di tutte le prescrizioni previste per il contenimento dei COV.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Stoccaggio, carico, scarico e trasporto

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Nel rispetto di una buona condotta dell'impianto e di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni ivi descritte, come ad esempio:

utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento, e inoltre rispettare quanto previsto al punto 3.7 della parte I del medesimo Allegato V.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Trattamenti termici

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC (*)	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Estrazione/raffinazione con solventi di olii:

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

24 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ESCLUSIONI

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le attività interne ai processi di conceria svolte con macchinari a ciclo chiuso.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Fase di riviera

Sono ricomprese in questa fase le attività di:

- Rinverdimento;
- Calcinazione/Depilazione;
- Scarnatura;
- Rifilatura e spaccatura;
- Decalcinazione/Macerazione;
- Sgrassaggio;
- Ecc..

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
H ₂ S	2,5	/
NH ₃	5	/

Fase di concia

Sono ricomprese in questa fase le attività di:

- Piclaggio;
- Concia al cromo;
- Concia al vegetale;
- Ecc.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cr III e suoi composti	0,1	/
H ₂ S	2,5	/
Fenoli	10	/

Fase di rifinizione

Sono ricomprese in questa fase le attività di:

- Pressatura e rasatura;
- Smerigliatura;
- Neutralizzazione;
- Tintura;
- Ingrassio;
- Asciugatura;
- Rifinizione (con prodotti in acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti a base solvente);
- Ecc..

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifinitura.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri di cui	3 mg/Nm ³	/
Cr III e suoi composti	0,1 mg/Nm ³	/
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Formaldeide (*)	5 mg/Nm ³	
NH ₃ (**)	5 mg/Nm ³	/

(*) Nel caso di utilizzo di sostanze contenenti formaldeide.

(**) Nel caso di utilizzo di sostanze contenenti ammoniaca.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

25 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Stoccaggio, carico, scarico recupero/rigenerazione sabbie

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂	2,5	0.0125

Nel caso di impossibilità di convogliamento delle emissioni, il contenimento delle emissioni diffuse dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Stoccaggio, riscaldamento e recupero cera

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e disfatura.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10 mg/Nm ³	0,24
Polveri inorganiche di cl. III	2,5 mg/Nm ³	0.0125
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	
IPA (*)	0,05 mg/Nm ³	

(*) Da ricercare solo qualora vengano utilizzati materiali contaminati (ad esempio contaminati con olii da taglio o prodotti verniciati).

Finitura

Le emissioni provenienti da tali lavorazioni devono essere captate e convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10 mg/Nm ³	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂	2,5 mg/Nm ³	0.0125
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Macinazione d'argille e smalti

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura/sagomatura dei vari oggetti ceramici

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Operazioni accessorie autorizzate con la presente attività (applicazione di smalti e colori)

Sono consentite, nell'ambito dello svolgimento dell'attività principale di produzione di ceramiche, altre attività accessorie definite nelle autorizzazioni a carattere generale e già normate con il presente atto, e che contribuiscono, in maniera secondaria alla realizzazione del prodotto finito.

Tali attività sono così individuate:

- rivestimento di superfici diverse dal legno (n. 6);

Per i limiti e prescrizioni si deve fare riferimento alle rispettive autorizzazioni generali, e per quello che concerne i limiti, questi devono essere riportati nella "tabella riassuntiva dei punti di emissione" della presente attività.

Cottura e calcinazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	10 mg/Nm³	0,24
Piombo	0,1 mg/Nm ³	/
Cadmio	0,05 mg/Nm ³	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2 mg/Nm ³	/
CO	100 mg/Nm ³	/
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³	/
Fenoli e aldeidi	10 mg/Nm ³	/
Ossidi di azoto (come NO ₂) (*)	750 mg/Nm ³	/

(*) Nel caso in cui l'alimentazione del forno non sia elettrica

N.B. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

27 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Sbianca, taglio, rifilatura e foratura.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10	0,24
Sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore Cl. I	0,5	0,005
Sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore Cl. II	2,5	0,025
Sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore Cl. III	15	0,15
Sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore Cl. IV	125	1
Sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore Cl. V	250	2,5

(*) Limite da applicarsi alle operazioni diversa dalla "sbianca".

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

28 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per saldatura si intende qualsiasi processo atto a provocare l'unione di pezzi metallici per azione del calore e/o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base nonché operazioni assimilabili (brasatura e saldobrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc...). Tali lavorazioni possono essere eseguite sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc...).

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Saldatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10
metalli pesanti nelle polveri (complessivamente) (*)	2

(*) Il limite di emissione per ciascun metallo è il valore minimo fissato al §2 della parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 come modificato dalla DGRM 3913/94.

Saldatura a stagno

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui	6	0,24
Sn	2	/
Pb	0,15	/
SOV (esprese come n-esano)	25	/

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le operazioni di saldatura effettuata per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali (intese come sommatoria per tutte le postazioni) o per le operazioni di saldatura a stagno effettuata per un periodo non superiore a 50 ore/anno totali (intese come sommatoria per tutte le postazioni), non sono previsti autocontrolli periodici alle emissioni.

29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Trasformazioni varie

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10 mg/Nm ³	0,24
SOV come TOC	30 mgC/Nm ³	/

(*) Nel caso di autoproduzione di imballaggi.

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti.

30 – Taglio e deformazione plastica di metalli.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di operazioni di taglio a freddo con utensili.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio laser, ecc...) e le operazioni di deformazione plastica dei metalli quali forgia, fucinatura, ecc...

Taglio ed operazioni di deformazione plastica dei metalli

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri inorganiche di cl. III	2,5	0,0125

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le operazioni di taglio effettuate per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali (intese come sommatoria per tutte le postazioni) e per le operazioni di deformazione plastica dei metalli effettuate per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali, non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni.

31 – Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

AUTOCONTROLLI

- Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino.
- Non sono previsti campionamenti periodici.

32 – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

ESCLUSIONI

Le operazioni di tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ecc..., con consumi di olio inferiore a 500 kg/anno, sono considerate attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le seguenti categorie di operazioni:

- **Finitura di superfici:** levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura ecc...
- **Lucidatura meccanica:** nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, ecc...
- **Pulizia meccanica/asportazione materiale metallico:** pallinatura, granigliatura, sabbiatura ecc...

In relazione alle summenzionate operazioni, le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0.0125
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (**)	10	/
IPA (***)	0,05	/

(*) In caso di effettuazione di attività di sabbiatura con sabbie.

(**) In caso di utilizzo di olii emulsionanti, lubrificanti o lubrorefrigeranti.

(***) In caso di effettuazione di attività di rettifica, affilatura e lappatura.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività di produzione di finitura, lucidatura e pulizia meccanica/asportazione di materiale metallico effettuate per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali (intese come sommatoria per tutte le postazioni), non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni.

33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con:

- utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100%, o similari, e prive di isocianati, la stagionatura effettuata senza apparecchiature di essiccazione, il taglio e la cucitura di stoffe e pellami;
- sostanze collanti a base acquosa e/o in dispersione acquosa (tipo Vinavil).

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di modellatura, taglio, giunteria, cucitura e finissaggio.

Nel caso in cui vengano svolte le operazioni di incollaggio, assemblaggio della calzatura, appassimento e la preparazione di suola e tacco, valgono le seguenti prescrizioni:

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	30	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III+IV+V	70	0,5

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) le attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli biennali alle emissioni.

3) Non sono altresì previsti gli autocontrolli biennali, per le sole SOV, per le attività che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. 152/06.

34 - Attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie, in macchine a ciclo chiuso.

Ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, relativi ad impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (lettera mm Parte II Allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), sono autorizzati con il presente atto.

ESCLUSIONI

La rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento non è soggetta a prescrizioni. Tale operazione deve essere svolta, nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse

Le emissioni di impianti termici, le cui potenzialità termiche siano inferiori a quelle previste alle pertinenti lettere della Parte I Allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 1.

La presente autorizzazione si riferisce agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e alle pulitintolavanderie a ciclo chiuso che svolgono la loro attività per mezzo di apparecchiature che operano il ricircolo dei vapori di solventi (macchine a ciclo chiuso). Per macchine a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc...

Possono essere utilizzati solventi o solventi alogenati con l'esclusione delle sostanze di cui al Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 517/2014/Ue (Gas Fluorurati – Abrogazione regolamento 842/2006), fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma s) del presente regolamento.

Non è ammesso altresì l'impiego di composti contenenti sostanze elencate nella tab. A1 e della classe I, tab. D dell'Allegato I degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DEFINIZIONI

Si intende per solvente qualsiasi composto organico volatile (COV) usato da solo o in combinazione con altre sostanze come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente.

Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia volatilità corrispondente in condizioni particolari d'uso.

Per solvente alogenato si intende un solvente che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola.

Ciclo produttivo

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti operazioni:

- caricamento tamburo
- lavaggio
- estrazione solvente
- asciugatura
- aerazione/deodorizzazione
- sottoraffreddamento
- svuotamento tamburo

Nelle macchine a ciclo chiuso le operazioni di lavaggio, estrazione solvente, asciugatura, aerazione, deodorizzazione e sottoraffreddamento si svolgono tutte nella stessa apparecchiatura che opera il ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso sistemi di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in atmosfera (sistema primario di abbattimento).

Dopo che l'operazione di asciugatura è stata completata e mentre il portello di carico è aperto, l'aria di ventilazione è scaricata nell'ambiente dopo l'attraversamento di un sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.

Per ottenere tali condizioni, le macchine utilizzate sono dotate degli impianti di abbattimento di cui al successivo paragrafo.

Impianti di abbattimento

Le macchine utilizzate per le attività di cui sopra devono essere dotate degli impianti di abbattimento descritti di seguito, ad eccezione delle macchine con carico massimo per ciclo non superiore a 35 Kg di tessuti e/o pellami (da confermare o meno nel modello di adesione), per le quali è obbligatorio solo l'utilizzo del sistema primario di abbattimento di cui al presente paragrafo.

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto del suddetto limite e le condizioni operative indicate nella presente autorizzazione.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi è generalmente costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi.

Durante tutta l'operazione di asciugatura, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore che recupera sia i vapori di solvente che quelli d'acqua. La miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente pompato nel serbatoio di raccolta.

Durante l'operazione di sottoraffreddamento la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di recuperare ulteriore solvente: si ottiene una temperatura finale di circa 280 K e una concentrazione di solvente all'interno del tamburo di circa 1400 mg/mc.

Il sistema secondario di abbattimento è generalmente costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi o zeoliti, che lavorando in serie con il refrigeratore/condensatore capta le emissioni fuggitive di solvente riducendone la concentrazione nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mg/mc. Esso viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento e prima dell'apertura del portello di carico: ulteriore solvente contenuto nella corrente gassosa viene catturato dall'adsorbente e poi desorbito con aria calda per essere recuperato dall'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive si attiva all'apertura del portello e convoglia i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

Possono essere impiegati anche altri sistemi di abbattimento purché in grado di operare una riduzione della massa di solvente equivalente. L'entità della riduzione deve essere in questo caso comprovata da riscontri effettuati in via sperimentale su impianti simili.

Limiti di emissione:

Per le macchine a circuito chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, attività di cui all'art. 275, sempre ricompresa al punto 4 Parte II Allegato III (parte quinta), il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, **non deve essere superiore a 20 grammi/Kg**, ai sensi dell'All. III, Parte III, Tab. I, punto 11 (parte quinta D. Lgs 152/06).

AUTOCONTROLLI

Non sono previsti campionamenti, ma l'obbligo di presentazione annuale, entro il 31 marzo successivo (relativamente all'anno precedente), per la verifica del rispetto del limite dei 20 gr/Kg di prodotto pulito ed asciugato previsto dalla presente generale, dell'apposita dichiarazione (Piano Gestione Solventi) secondo il modello di seguito allegato, da inviare via PEC all'Area Ambiente della Provincia.

E' comunque fatta salva la facoltà di compiere o disporre accertamenti da parte degli organi di controllo.

Per la compilazione del suddetto Piano, il gestore registra:

- mensilmente il quantitativo di prodotto pulito ed asciugato, in Kg (A);
 - il quantitativo di solvente presente nelle macchine all'inizio dell'anno solare considerato, in Kg (B);
 - la data di carico o reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in Kg (C);
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in Kg (D);
 - il quantitativo di solvente presente nelle macchine alla fine dell'anno solare considerato, in Kg (E);
- Annualmente deve essere verificato che: $(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) \leq 20 \text{ g/Kg}$, dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

RAGIONE SOCIALE	
Indirizzo SEDE	
CAP e COMUNE	
Indirizzo IMPIANTO	
CAP e COMUNE	
Telefono/PEC	
Capacità Lavorativa	<i>(Kg lavabili MAX/anno)</i>
ANNO	

TESSUTI e/o PELLAMI LAVATI E ASCIUGATI (A)		AGGIUNTE SOLVENTE (C)		SOLVENTE CONTENUTO NEI RIFIUTI SMALTITI (D)	
Mese	Kg	Data	Kg	Data	Kg
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE (ΣA)		TOTALE (ΣC)		TOTALE (ΣD)	

Solvente nelle macchine all'inizio dell'anno (B)	Kg	
Solvente nelle macchine alla fine dell'anno (E)	Kg	

Fattore di Emissione Annuale = $(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) =$ g/Kg
(g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)

Data/....../....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività
(timbro e firma)

.....

35 - Attività di produzione di calore per medi impianti termici civili che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 3 a < 10 MW.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, si applicano le seguenti definizioni:

- **impianto termico:** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- **generatore di calore:** qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- **focolare:** parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- **impianto termico civile:** impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi;
- **potenza termica nominale dell'impianto termico civile:** somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- **medio impianto termico civile:** impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti termici civili per i quali, a norma di legge, è prevista l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione;
- produzione di calore per mezzo di impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari;
- produzione di calore per mezzo di impianti termici civili medi di potenzialità pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW. Per tali impianti, ricompresi nel Titolo II della parte quinta del D. Lgs 152/06, vi è solo l'obbligo di presentazione dell'allegato "G" e la compilazione dell'apposito riquadro "impianti termici" nell'ambito dell'istanza di adesione (all. 3).

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW che impiegano, alle condizioni stabilite dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i seguenti combustibili, compilando anche la scheda "G" di seguito allegata:

- a) gas naturale;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili solide individuate nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

j) biogas individuato nella parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste. (Non utilizzabile in impianti di cui all'allegato IV parte I punti e) ed f))

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 270, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006, il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza gli impianti appartenenti alle categorie f), g) o h).

Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici civili rientranti nel campo di applicazione del presente comma, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva, quelli appartenenti a ciascun sistema di distribuzione, in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

LIMITI DI EMISSIONE:

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, e rispettosi, inoltre di quanto previsto dall'art. 286 del citato D.Lgs. 152/2006.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

per impianti esistenti ai sensi dell'art. 284 comma 2-ter e fino alla data di adeguamento prevista dall'art. 286 comma 1 bis:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale, ovvero senza obbligo di campionamenti, se l'impianto utilizza i combustibili di cui alle lettere a), b), c), d), e) o i) (Paragrafo I Sezione II Parte I allegato X) e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs.192/2005;

per impianti esistenti ai sensi dell'art. 284 comma 2-ter e a partire dalla suddetta data di adeguamento:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale, ovvero triennale, se l'impianto utilizza i combustibili di cui alle lettere a), b), c), d), e) o i) (Paragrafo I Sezione II Parte I allegato X) e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs.192/2005;

per nuovi impianti o modificati ai sensi dell'art. 284 comma 2-bis, da subito:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale, ovvero triennale, se l'impianto utilizza i combustibili di cui alle lettere a), b), c), d), e) o i) (Paragrafo I Sezione II Parte I allegato X) e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs.192/2005;

comunicazioni per i campionamenti:

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f o g) previsti dall'art. 1 del presente regolamento, condotti su ogni singolo camino, fatto salvo quanto previsto al punto 4. Sez. 1, parte III all. IX alla parte quinta del D. Lgs 152/06;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

(Compilare una singola scheda per ogni medio impianto) ALLEGATO G.....*

Allegato I Parte IV-bis
D.Lgs. 152/06 parte quinta, modificato dal D.Lgs. 183/2017

Nome e sede legale del Gestore / Responsabile esercizio e manutenzione (1)	<input type="text"/>
Sede stabilimento / impianto	<input type="text"/>
Classificazione (art. 268, art. 283)	<input type="text"/>
Combustibile utilizzato	<input type="text"/>
Consumo annuo combustibile: tonn (solido o liquido), mc (gassoso)	<input type="text"/>
Potenza termica nominale (Kw)	<input type="text"/>
Ore operative annue	<input type="text"/>
Messa in esercizio (data)	<input type="text"/>
Settore di attività dello stabilimento (codice NACE)	<input type="text"/>
Carico medio di processo (%)	<input type="text"/>
Uso (Produttivo / Civile)	<input type="text"/>
Punti di emissione	<input type="text"/>

Data.....

Firma

NOTE:

(1) Gestore in caso di uso produttivo, Responsabile esercizio e manutenzione in caso di uso civile

36 - Attività di produzione di calore per medi impianti di combustione produttivi che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 1 a < 6 MW.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, si applicano le seguenti definizioni:

- **impianto termico**: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, la cui potenzialità globale è data dalla somma dei singoli impianti termici che utilizzano i medesimi combustibili;
- **generatore di calore**: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- **focolare**: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- **potenza termica nominale dell'impianto termico**: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
- **medio impianto di combustione**: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:
 - 1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
 - 2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti termici inseriti in un ciclo produttivo, per i quali, a norma di legge, è prevista l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione;
- produzione di calore per mezzo di impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari;
- impianti di combustione ricompresi al punto 10 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori delle seguenti categorie di impianti la cui energia viene utilizzata per fini produttivi, compilando anche la scheda "G" di seguito allegata:

a) impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW, alimentati a biomasse solide alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

b) impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel, aventi le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, rispettivamente ai paragrafi 1 e 3, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 6 MW;

d) impianti di combustione alimentati a biogas alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva superiore a 1 MW e inferiore a 6 MW.

Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici produttivi omogenei rientranti nel campo di applicazione della presente attività, questi non sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 272 comma 2.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

LIMITI DI EMISSIONE:

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per i motori fissi a combustione interna trovano applicazione i pertinenti limiti indicati al punto 3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per le turbine a gas fisse trovano applicazione i pertinenti limiti indicati al punto 4, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a:

per medi impianti esistenti ai sensi dell'art. 268 lettera gg-bis e fino alle date di adeguamento previste dall'art. 273-bis comma 5:

- senza obbligo di campionamenti, se l'impianto prima del 19 dicembre 2017 era elencato nella Parte I Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (scarsamente rilevante);

per medi impianti esistenti ai sensi dell'art. 268 lettera gg-bis e a partire dalle suddette date di adeguamento:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale;

per nuovi impianti o modificati ai sensi dell'art. 284 comma 2 bis, da subito:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale;

comunicazioni per i campionamenti:

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f o g) previsti dall'art. 1 del presente regolamento, condotti su ogni singolo camino, fatto salvo quanto previsto al punto 5-bis.10 Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

- (Compilare una singola scheda per ogni medio impianto termico) ALLEGATO G.....*

Allegato I Parte IV-bis
D.Lgs. 152/06 parte quinta, modificato dal D.Lgs. 183/2017

Nome e sede legale del Gestore / Responsabile esercizio e manutenzione (¹)	<input type="text"/>
Sede stabilimento / impianto	<input type="text"/>
Classificazione (art. 268, art. 283)	<input type="text"/>
Combustibile utilizzato	<input type="text"/>
Consumo annuo combustibile: tonn (solido o liquido), mc (gassoso)	<input type="text"/>
Potenza termica nominale (Kw)	<input type="text"/>
Ore operative annue	<input type="text"/>
Messa in esercizio (data)	<input type="text"/>
Settore di attività dello stabilimento (codice NACE)	<input type="text"/>
Carico medio di processo (%)	<input type="text"/>
Uso (Produttivo / Civile)	<input type="text"/>
Punti di emissione	<input type="text"/>

Data.....

Firma

NOTE:

(1) Gestore in caso di uso produttivo, Responsabile esercizio e manutenzione in caso di uso civile

37 - Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche di materiali lapidei naturali quali marmo, granito, porfido e materiali affini, finalizzate alla produzione di manufatti.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Se le operazioni sono svolte all'aperto, il gestore adotta tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, anche provocate dall'azione di agenti atmosferici, e dota tutti i macchinari almeno di getti d'acqua.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere, se sotto forma di Silice cristallina, espresso come SiO ₂	2,5	0,0125

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 1, la ditta è tenuta a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino.

Non sono previsti campionamenti periodici biennali.

Criteri Generali

Definizioni:

a) Per attività nuova si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all'entrata in vigore del presente atto.

b) Per attività modificata si intende quella che essendo esistente ed adeguata, all'entrata in vigore del presente atto, viene in seguito modificata, in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle soglie laddove specificate all'Allegato 1.

c) Per attività trasferita si intende quella che essendo esistente ed adeguata all'entrata in vigore del presente atto, viene in seguito trasferita.

d) Per attività esistente si intende quella già autorizzata sulla base di un'autorizzazione generale o in via ordinaria alla data di entrata in vigore del presente atto.

e) Le istanze, le cui attività sono in scadenza relativamente al periodo autorizzativo pregresso di 10 anni, o 15 anni a seguito di modifica normativa, devono procedere al rinnovo, inviando la nuova adesione almeno **quarantacinque giorni prima** della scadenza.

Per le istanze inserite nella procedura AUA, il periodo autorizzativo è di 15 anni dal rilascio del titolo unico. Se a seguito delle modifiche normative intervenute, nell'ambito dello stabilimento sono presenti attività che **ora** sono soggette ad autorizzazioni generali, durante la fase di rinnovo la ditta è tenuta a comunicare l'adesione per tali attività. Nello specifico, occorre valutare attentamente la presenza ora di medi impianti termici, sia civili che produttivi, quelli scarsamente rilevanti prima dell'entrata in vigore Decreto Legislativo n. 183 del 15/11/2017.

f) Con il termine D. Lgs 152/06 si intende il Testo Unico Ambientale che nel tempo è stato modificato ed integrato da altre norme, come il Decreto Legislativo n° 128 del 29/06/10, il D. M. n. 118 del 19/05/2016 e il D. Lgs n. 183 del 15/11/2017, citati nelle premesse del presente atto.

Adesione inviata ai sensi del DPR 160/10:

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato 3. Il destinatario unico è il SUAP competente per territorio che inoltrerà l'adesione ai seguenti indirizzi: Provincia, A.R.P.A.M., A.S.U.R. e Comune (di seguito individuati come "destinatari").

L'invio dell'istanza di adesione, anche per più attività, con modalità telematica al SUAP, **deve essere in un unico bollo.**

Adesione inviata all'interno di AUA ai sensi del DPR 59/13:

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato 3. Il destinatario unico è il SUAP competente per territorio che inoltrerà l'intera istanza di AUA agli SCA competenti.

La sola istanza di AUA per il SUAP **deve essere in un unico bollo.**

Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.

È fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria attraverso istanza di AUA.

Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui, pur rientrando l'attività svolta fra quelle dell'elenco di cui all'Allegato 1, questa non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale.

Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

La richiesta di adesione di cui all'Allegato 3, al di fuori della procedura AUA, relativa alle attività nuove, modificate e trasferite, deve essere inoltrata con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto all'avvio dell'attività.

Per invio delle adesioni all'interno della procedura AUA (DPR 59/13) non deve essere compilato il campo dell'avvio dell'attività, in quanto l'avvio è la data del rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP competente.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, potrà richiedere documentazione integrativa successivamente alla suddetta richiesta di adesione.

Per le attività nuove, modificate e/o trasferite, la ditta si intende autorizzata a partire dalla data di avvio dell'attività indicata in sede di richiesta o, in caso di procedura AUA, dopo il rilascio da parte del SUAP competente del provvedimento finale.

A seguito di controlli, la Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e le modalità di svolgimento dell'attività.

La Provincia e gli altri destinatari chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative.

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o A.S.U.R. e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La validità dell'adesione alla presente autorizzazione è regolamentata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs 152/06 e vale 15 anni, come pure per la procedura AUA. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Gli impianti ed attività autorizzati in via generale con la presente autorizzazione restano comunque soggetti alle disposizioni contenute nelle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza degli ambienti di lavoro, ecc.

Deve essere comunicata, **entro 90 giorni dalla variazione**, fatto salvo diverse indicazioni contenute in successivi provvedimenti normativi, a tutti i destinatari:

ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante;

deve essere comunicata a tutti i destinatari:

preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06, nonché quelle previste dall'art. 288 relativamente agli impianti termici sottoposti al Titolo II del D.Lgs. 152/06.

Allegato 3- modulo adesione

AL SUAP COMUNE DI (1)(barrare una sola opzione)

Per il successivo inoltro in caso di DPR 160/10 a:

ALLA PROVINCIA DI ANCONA – Area Ambiente – Via Menicucci, 1

AL SINDACO DEL COMUNE DI

ALL'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Aria – Via Colombo, 106

ALL'ASUR, Zona Territoriale n°.....

Allegata alla procedura AUA, DPR 59/13:

Dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 adottata dalla Provincia di Ancona con Decreto n. del .././2020 per l'attività n. _____ avente per oggetto " _____" (*).

(*) L'attività dovrà essere compresa fra quelle di previste nell'allegato 1 al DECRETO n. ... del .././2020.

(1) Barrare la casella che interessa e In caso di invio (PEC) di adesione al di fuori della procedura AUA, la presente istanza va corredata di un unico bollo da 16.00 € (anche per più istanze con unico invio).

Dati Anagrafici

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).....nato/a a.....il.....
in qualità di legale rappresentante della società / titolare della impresa (indicare denominazione e ragione sociale).....
avente sede legale in.....via.....n°.....CAP.....
tel....., PEC

Codice Fiscale della Ditta

Partita I.V.A. della Ditta.....

svolgente l'attività di.....codice ISTAT/ATECO

....., nello stabilimento ubicato/da ubicarsi nel Comune di via

..... n° CAP.....

DICHIARA

di avvalersi dell'autorizzazione generale per l'attività di cui all'oggetto, classificata come (barrare una sola opzione):

- nuova^(a)
- modificata^(b)
- trasferita^(c)
- autorizzata ex art. 269 D.Lgs 152/06^(d) (indicare estremi atto autorizzatorio ____)
- rinnovo^(e)

Note

(a) (b) (c) per queste definizioni si veda l'All. 2 al **DECRETO n. ... del .././2020**

(d) per "autorizzata ex art. 269 D.Lgs 152/06" si intende l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e che chiedendo di avvalersi del presente DECRETO rinunci interamente alla suddetta autorizzazione ordinaria;

(e) trascorso il periodo temporale di 10 anni dalla prima istanza, o quanto stabilito dall'art. 272 c.3 del D.Lgs 152/06.

DICHIARA INOLTRE

- di essere edotto circa le prescrizioni e condizioni specificate negli allegati al Decreto del Presidente della Provincia di Ancona (di seguito denominato Decreto) n° ... del .././2020;
- di essere consapevole che la carenza della documentazione presentata potrà determinare condizioni di non ricevibilità della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale a cui con la presente si chiede di aderire;
- di impegnarsi ad aggiornare le informazioni fornite per mezzo della presente documentazione e connessi allegati, preventivamente alla realizzazione di modifiche di carattere tecnico o tecnologico o che comunque possano influire sulle emissioni;
- che nello stabilimento oggetto della presente dichiarazione sono altresì presenti attività ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" ed in particolare quelle di cui al punto _____ dell'Allegato IV parte I alla parte quinta D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

(per attività nuove, da modificare e da trasferire con adesione non inserita in procedura AUA)

- l'attività sarà avviata nella piena conformità delle prescrizioni di cui al DECRETO n°... del .././2020, in data _____ (**);

(per attività autorizzate ex art. 269 D.Lgs. 152/06)

(barrare una sola delle seguenti due opzioni)

- è stata rilasciata alla ditta _____ autorizzazione n° _____ del _____ ai sensi del D.Lgs 152/06, alla quale con la presente si rinuncia;
- l'attività proseguirà nel rispetto delle prescrizioni del DECRETO n°... del .././2020 dalla data di invio della presente dichiarazione di adesione;

(**) La presente comunicazione deve essere inviata almeno 45 giorni prima dell'avvio di attività nuova, modificata, da trasferire.

SI IMPEGNA

- a trasmettere (qualora previsto) entro i termini indicati nell'All. 1 - art. 1 - punti f) o g), copia delle risultanze analitiche per gli inquinanti emessi, comprovante il rispetto dei limiti alle emissioni, e:

- ad **EFFETTUARE** gli **autocontrolli periodici** per la specifica attività di cui all'All. 1 - art. 2 - con cadenza BIENNALE e comunque secondo quanto meglio specificato nell'All. 1 - art. 1 - punti h) ed i) per le sostanze inquinanti individuate per quella attività ^(*);

oppure

- **NON EFFETTUERA'** gli **autocontrolli periodici** per la specifica attività di cui all'All. 1 - art. 2 - in quanto non previsti^(*).

(*) eliminare l'opzione che non interessa

- (per attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) ad aggiornare e trasmettere annualmente, entro il 31 marzo e con inizio dall'anno successivo all'inoltro della presente dichiarazione, il piano di gestione dei solventi elaborato secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 , unitamente ai certificati analitici relativi all'anno di riferimento.

Aspetti Urbanistici

Il sottoscritto dichiara:

- che le attività verranno svolte nell'immobile ubicato catastalmente nel Comune di _____, foglio n. _____, mappale n. _____, sub n. _____ ,
(N.B. informazioni indispensabili per la georeferenziazione)
per il quale sono state presentate tutte le necessarie richieste volte ad ottenere le necessarie autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di carattere edilizio ed igienico sanitario;

(da indicare SOLO per attività nuove, da modificare e da trasferire)

- che nell'ambito delle attività indicate in oggetto, nessuna fase lavorativa rientra tra le industrie insalubri;
- oppure*
- che nell'ambito delle attività indicate in oggetto, la fase lavorativa rientra tra le industrie insalubri di classe I (A) (B) (C); classe II (A) (B) (C).

Il sottoscritto

ALLEGA

- Paragrafo tecnico dell'attività;
- Planimetria dello stabilimento indicante i punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- Certificazione antimafia secondo normativa vigente;
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

**IL SOTTOSCRITTO
DICHIARA INFINE**

Di aver reso le notizie di cui al presente documento ed ai suoi allegati sotto la propria personale responsabilità civile, penale ed amministrativa; di essere consapevole che, secondo quanto stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi di legge e in caso di non veridicità di quanto sottoscritto, decadranno i benefici derivanti della presente dichiarazione.

Luogo, lì/.../...

In fede^(^)

(Timbro dell'azienda e firma del dichiarante)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD). Di seguito si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l'espletamento, limitatamente alla parte di propria competenza, dell'istruttoria del procedimento finalizzato all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) richiesta e ai relativi controlli, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e del D.Lgs. 152/2006.

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ancona (con sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A, 60131-Ancona - tel. 071-58941 – Pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it, nella persona del firmatario dell'atto finale di autorizzazione come da regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 193 del 19/12/2019.

2. La Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Ancona è la Dott.ssa Anna Laura Lacerra, reperibile al seguente indirizzo mail: privacy@provincia.ancona.it.

3. Responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Fuselli Antonella Responsabile Area Ambiente domiciliata presso la sede della Provincia di Ancona di Via Menicucci, 1 – 60126 Ancona;

4. Il responsabile esterno del trattamento è la Quix srl con PI n. 1966660365 per quanto concerne l'elaborazione dei dati ambientali per la costituzione delle banche dati Settore di riferimento;

5. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'Area Ambiente con sede in Via Menicucci, 1 – 60100 Ancona, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;

6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto autorizzativo richiesto con la presente istanza ed all'espletamento dei relativi controlli previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti;

7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici;

8. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio a Comune (SUAP), ISPRA, Regione Marche, ARPAM, ASL, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigente;

9. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;

10. I dati forniti saranno trattati sia in modalità cartacea che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

11. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

12. I dati conferiti saranno trattati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;

13. Alcuni dei dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull'Albo pretorio ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati nonché essere inseriti nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali;

14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione e gli spostamenti).

15. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Informativa sull'assolvimento dell'imposta di bollo. La dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale è soggetta all'imposta di bollo, secondo il valore corrente, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 402/E del 27 ottobre 2008. Inviando la dichiarazione di adesione tramite Posta Elettronica Certificata, correda la dichiarazione con un'autocertificazione attestante:

il numero identificativo della marca da bollo;

l'impegno ad annullare la suddetta marca e a conservarne l'originale a disposizione per eventuali controlli.

Sono fatte salve ulteriori specifiche indicazioni da parte dei SUAP.

Luogo, lì/.../...

In fede^(^)

(Timbro dell'azienda e firma del dichiarante)

NOTE:

(^) Nel caso in cui la firma non sia apposta in modalità digitale, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive (carta d'identità, patente, passaporto).

Paragrafo tecnico

Attività di _____

(n. ____ Allegato 1 al Decreto n° ... del .././2020)

- numero di giornate lavorative in un anno: _____

Materie prime

- compila la seguente tabella

Descrizione materie prime	kg/giorno	kg/anno
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
TOTALE		

oppure

- non compila la suindicata tabella in quanto svolgente l'attività di _____ per la quale non sono previste soglie sulle materie prime;

NB: per la sola attività n.34, dichiarare che trattasi di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e/o pulitintolavanderia con macchine a ciclo chiuso e con carico massimo per ciclo e per macchina:

- non superiore a 35 Kg di tessuti e/o pellami;
- superiore a 35 Kg di tessuti e/o pellami;

Sintesi tecnica

- sintetica descrizione del ciclo tecnologico

Impianti termici

- sono presenti impianti termici e/o gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione a servizio dell'impianto, con il relativo combustibile utilizzato.

IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO

Emissione n.	Tipi/i di combustibile/i di cui all'allegato X parte quinta D.Lgs 152/06	Potenza termica nominale (MW)	Descrizione uso	Data messa in esercizio (per MEDI impianti esistenti)

Note

N.B.: Si ricorda che se la singola potenzialità termica dell'impianto superi quella prevista dalle singole categorie di appartenenza, previste nella parte quinta, all. IV, parte I, del D.Lgs. 152/2006 (attività scarsamente rilevanti), per le relative emissioni dovrà essere presentata adesione all'autorizzazione generale per la pertinente attività n. 36.

IMPIANTI TERMICI AD USO ESCLUSIVAMENTE CIVILE

Emissione n.	Tipi/i di combustibile/i di cui all'allegato X parte quinta D.Lgs 152/06	Potenza termica nominale (MW)	Sistema distribuzione calore*	Data messa in esercizio (per MEDI impianti esistenti)

Note

N.B.: Si ricorda che qualora la potenzialità termica dell'impianto termico civile, inteso come uno o più generatori di calore con sistema di distribuzione del calore in comune (art. 283 comma 1 lettera a), sia:

- 1) pari o superiore ad 1 MW ed inferiore a 3 MW (medio impianto termico civile sottoposto al Titolo II), oltre ad essere indicato nella soprastante tabella dovrà essere presentata la relativa scheda G per MEDI impianti;
- 2) pari o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW (medio impianto termico civile sottoposto al Titolo I), per le relative emissioni dovrà essere presentata adesione all'autorizzazione generale per la pertinente attività n. 35;

*** sistema unico di distribuzione di calore, oppure singolo sistema di distribuzione.**

oppure

- non sono presenti gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione né impianti termici;

Eventuali informazioni aggiuntive a cura della Ditta e dichiarazione ai sensi dell'art. 272 comma 4 (indicazioni di pericolo H)

Scrivere la dichiarazione....

Emissioni diffuse e odorigene

- non sono presenti emissioni diffuse e odorigene, in quanto ogni emissione viene aspirata e convogliata all'esterno;
- sono presenti emissioni diffuse e odorigene derivanti dalle operazioni di _____, che il sottoscritto si impegna a trattare adeguatamente onde contenerle secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- l'attività comporta la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulenti e pertanto il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06e ss.mm.ii.;

Accorgimenti proposti ed adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e odorigene:

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE FASE	SOLUZIONI PROPOSTE	FREQUENZA OPERAZIONI

Utilizzo di solventi (art. 275 del D.Lgs. 152/2006)

- l'attività non rientra nell'ambito di applicazione individuato nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

oppure

- l'attività rientra nell'ambito di applicazione individuato al punto _____ della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, con

consumo massimo teorico di solvente (calcolato sulla base della capacità nominale)	kg/anno	
emissione totale annua (conseguente al consumo massimo teorico)	kg/anno	

Si dichiara l'impegno ad aggiornare e trasmettere annualmente, entro il 31 marzo e con inizio dall'anno successivo all'inoltro della presente dichiarazione, il piano di gestione dei solventi elaborato secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, unitamente ai certificati analitici relativi all'anno di riferimento.

In caso di modifica, descrizione delle modifiche che si intendono effettuare

La modifica consiste in : ...

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTI DI EMISSIONE

Emissione n.	Durata delle emissioni			Portata (Nm ³ /h)	Tipo di inquinante	Tipo di impianto di abbattimento (se presente)	Limite concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
	ore/giorno	ore/mese	ore/anno					

Flusso di massa totale per l'attività								

- fare riferimento ai valori riportati nell'Allegato 1 al DECRETO n°... del .././2020. Laddove non previsti riferirsi all'Allegato I al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dalla DGRM 3913/94. Per attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 fare riferimento a quelli previsti alla parte III/IV dell'allegato III degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

luogo, lì .././....

FIRMA



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 40 DEL 02/04/2020**

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. MODULISTICA E CONTENUTI TECNICI DI N. 37 ATTIVITÀ.

Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della Legge n. 241/1990) il 02/04/2020.

Ancona, 02/04/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

BAROCCI ERNESTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 40 DEL 02/04/2020

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272 - AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV. MODULISTICA E CONTENUTI TECNICI DI N. 37 ATTIVITÀ.

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 02/04/2020.

Ancona, 02/04/2020

IL RESPONSABILE

LAMPA LAURA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Ancona,

Il Responsabile
